



Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DI ROMA

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

VISTA la L. del 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D. Lgs. del 20/10/1998 n. 368: “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della L. del 15/03/1997 n. 59*”, come modificato dal D. Lgs. del 08/01/2004 n. 3: “*Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della L. del 06/07/2002 n. 137*”;

VISTO il D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il D. Lgs. del 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. “*Codice per i beni culturali ed il paesaggio*”, ai sensi dell’art. 10 della L. del 06/07/2002, n. 137 di seguito Codice;

VISTA la L. del 24/06/2013 n. 71 recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*”;

VISTO il D.P.C.M. del 29/08/2014 n. 171 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” a norma dell’art. 16, co. 4 del D. L. n. 66 del 24/04/2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89 del 23/06/2014;

VISTO il D.D. del 20/03/2015 rep. n. 1/2015, a firma del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo per il Lazio, con cui è stata istituita la Commissione Regionale per la tutela del Patrimonio culturale del Lazio che, ai sensi dell’art. 39 co.2, lett. g) del D.P.C.M. n. 171/2014, “*adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’art. 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’art. 141 del medesimo Codice*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli atti e le connesse decisioni assunte in merito alle procedure di tutela architettonica, archeologica, storico-artistica, archivistica e paesaggistica dalla Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio, così come contenute, redatte ed approvate nei verbali delle riunioni decisorie tenutesi nel periodo intercorrente tra il 28.04.2015 ed il 25.07.2025;

VISTO il D.L. del 01/03/2021 n. 22 convertito con modificazioni dalla L. n. 55 del 02/04/2021, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, e in particolare l’art. 6, co. 1, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è ridenominato “*Ministero della Cultura*”;

VISTO il D.P.C.M. del 15 marzo 2024 n. 57 “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il D.M. del Ministero della Cultura del 05/09/2024 n. 270 “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura*”;

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 29 novembre 2019 di conferimento alla dott.ssa Daniela Porro dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Soprintendente della Soprintendenza Speciale archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, ai sensi dell’art.19, co. 4 del D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. n. 241/1990 per l’**Archivio storico e la Biblioteca di Unidroit- Istituto Internazionale per l’Unificazione del diritto privato** di cui alla nota prot. n. 4161 del 22.10.2025 della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, trasmessa e assunta agli atti della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma - Direzione amministrativa con prot. 8145 del 22.10.2025, per la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante dell’Archivio e la dichiarazione di eccezionale interesse culturale della Biblioteca, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) e c), 13 e 14 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO della mancata presentazione, nel termine prescritto ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, di memorie e documenti da parte del destinatario dell’atto di avvio del procedimento;

VISTA la proposta, corredata dalla relazione tecnico-scientifica della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio, di cui alla nota prot. n. 5173 del 11.12.2025 della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio, trasmessa e assunta agli atti della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma - Direzione amministrativa con prot. 9334 del 12.12.2025, circa la dichiarazione di interesse storico particolarmente importante e di eccezionale interesse culturale ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b) e c), 13 e 14 del d.lgs. 42/2004 dell’**Archivio storico e della Biblioteca di Unidroit- Istituto Internazionale per l’Unificazione del diritto privato** appresso descritti;

VISTA la successiva seduta della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio convocata in modalità telematica dal 15 al 19.12.2025, ai sensi del D.P.C.M. 57/2024, nel corso della quale è stata approvata detta proposta;

CONSIDERATO che nel Comune di Roma, presso Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato, con sede in Roma, in via Panisperna n. 28, sono conservati l'**Archivio storico e la Biblioteca di Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato**;

RITENUTO che l'**Archivio storico di Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato**, costituito da 2700 faldoni (circa 300 ml), presenti interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'artt. 10, comma 3 lett. b), 13 e 14 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per i motivi sotto specificati;

RITENUTO che la **Biblioteca di Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato**, costituito da 330.000 volumi e 260 periodici, presenti eccezionale interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3 lett. c), 13 e 14 del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per i motivi sotto specificati;

VISTI gli artt. 10, comma 3, lett. b) e c) e 13 del D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.;

DECRETA

che l'**Archivio storico di Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato**,

detenuto e conservato da Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato, con sede in Roma, in via Panisperna n. 28– 00184 Roma,

è di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b) del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, e ss.mm.ii. e pertanto è sottoposto integralmente alla disciplina del predetto *Codice*;

che la **Biblioteca di Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato**,

detenuta e conservata da Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato, con sede in Roma, in via Panisperna n. 28– 00184 Roma,

è di eccezionale interesse culturale ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, e ss.mm.ii. e pertanto è sottoposta integralmente alla disciplina del predetto *Codice*.

UNIDROT- Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato è un'organizzazione intergovernativa indipendente con sede a Villa Aldobrandini a Roma. Il suo scopo è studiare le esigenze e i metodi per modernizzare, armonizzare e coordinare il diritto privato, e in particolare il diritto commerciale, tra Stati e gruppi di Stati, e formulare strumenti, principi e norme di diritto uniforme per raggiungere tali obiettivi. Istituito nel 1926 come organo ausiliario della Società delle Nazioni, l'Istituto fu, dopo lo scioglimento della Società, ricostituito nel 1940 sulla base di un accordo multilaterale, creando un proprio Statuto indipendente. L'idea della creazione di una organizzazione che si prodigasse per la unificazione del diritto al fine di raggiungere l'avvicinamento delle culture giuridiche e quindi creare le basi per un maggior interscambio e così favorire rapporti pacifici tra Stati e comunità, nasce dalla elaborazione del noto romanista ed uomo politico Vittorio Scialoja, rappresentante dell'Italia alla Società delle Nazioni e poi primo Presidente di UNIDROIT. Scialoja ha aggregato attorno all'idea di unificazione del diritto i maggiori studiosi italiani e stranieri dell'epoca. Nel corso dei decenni, UNIDROIT ha prodotto strumenti internazionali di vario tipo (trattati, leggi modello, guide legislative, principi e clausole contrattuali...), unanimemente riconosciuti tra i più sofisticati ed utili ai commerci ed ai rapporti internazionali. Tra questi: i noti Principi dei Contratti Commerciali Internazionali (UPICC), utilizzati a livello globale sia dai privati per l'elaborazione dei propri contratti sia dagli Stati per la loro attività legislativa, così come per l'interpretazione del diritto nazionale secondo standard internazionali; la Convenzione di Cape Town sulle garanzie internazionali con i suoi protocolli, risultati particolarmente utili in momenti di crisi come, ad esempio, il COVID (nel settore ad esempio del trasporto aereo); la Convenzione di Roma sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (di cui l'Italia è depositario); le Guide legislative nel settore agricolo con FAO ed IFAD; i più recenti Principi sui digital assets. I 65 Stati membri dell'UNIDROIT provengono dai cinque continenti e rappresentano una varietà di sistemi giuridici, economici e politici, nonché contesti culturali diversi. Molti altri Stati hanno comunque beneficiato degli strumenti elaborati dall'UNIDROIT, pur non essendo Stati membri (ad esempio, la Convenzione di Cape Town è stata ratificata da 90 Paesi nel mondo).

Motivazioni della dichiarazione

L'archivio storico e la biblioteca dell'UNIDROT- Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato rivestono un notevole interesse storico in quanto testimoniano la straordinaria attività pubblica e scientifica di una delle istituzioni più autorevoli in materia di diritto privato e comparato a livello globale.

La documentazione conservata nell'archivio testimonia le vicende della nascita dell'ente avvenuto in un difficile periodo storico e le delicate funzioni di raccordo svolto da UNIDROT tra le diverse tradizioni giuridiche di cui sono portatori i

suoi paesi membri. Non da meno offre una fonte qualificata dei rapporti diplomatici tra l'organizzazione e l'Italia nella sua qualità di paese ospitante senza poi tralasciare le dinamiche interne riguardanti l'amministrazione dell'organizzazione e i numerosi incarichi affrontati nello svolgimento della propria missione. Tra tutti l'elaborazione dei Principi dei contratti internazionali (UPICC), la Convenzione di Cape Town sulle garanzie internazionali, la Convenzione di Roma sui beni culturali rubati o illecitamente esportati. La rilevanza dell'archivio è dunque da riconnettersi non solo alla qualità e alla varietà degli strumenti giuridici elaborati, fondamentali per l'armonizzazione del diritto privato in una dimensione internazionale, – ma anche alle dinamiche interne di un ente nato in un particolare momento storico e che ha visto al suo interno la presenza di notevoli personalità del mondo giuridico.

La biblioteca nata in origine come luogo di lavoro per il personale dell'organizzazione ha visto come suo primo direttore il filosofo Giorgio Del Vecchio che ha saputo dargli un'impronta non solo tecnica ma anche di grande respiro culturale. Nel corso degli anni la biblioteca ha arricchito le proprie collezioni con gli annuari e le riviste giuridiche edite dall'ente a cui si sono aggiunte, soprattutto sotto la direzione di Walter Rodinò, importanti donazioni tra cui quella fatta dal prof. Gino Gorla e comprendente importanti edizioni riguardanti la giurisprudenza europea dal XVII all'inizio del XIX secolo come anche la collezione del Nordic Law Centre avente ad oggetto edizioni provenienti dai paesi del nord Europa in materia di diritto privato internazionale oppure la collezione Chiomenti costituita da volumi storici di varie discipline e in particolare storia del diritto e del diritto comparato. Nel complesso, la biblioteca costituisce oggi un luogo di lavoro e ricerca oltre che per il personale interno dell'ente anche per tutti gli studiosi in materia di diritto privato internazionale e comparato mettendo a disposizione in unico luogo edizioni altrimenti difficilmente reperibili in un'unica soluzione.

NOTIFICA

all'Unidroit- Istituto Internazionale per l'Unificazione del diritto privato, con sede in via Panisperna n. 28- 00184 Roma, nella persona del suo Presidente – Prof. Enzo Moavero Milanesi e del suo Segretario Generale Prof. Ignacio Tirado-, all'indirizzo PEC unidroit@pec.it, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 di seguito indicate, l'**obbligo** di:

- conservare, ordinare e inventariare l'archivio in oggetto (artt. 27, 30, 32-37, 43). Gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione, compresi la schedatura, l'ordinamento e l'inventariazione, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione della documentazione stessa, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di professionisti in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale (art. 9-bis);
- conservare, ordinare e catalogare la biblioteca in oggetto (artt. 27, 30, 32-37, 43). Gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione, compresi l'ordinamento e la catalogazione, nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione del fondo librario stesso, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di personale in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale (art. 9-bis);
- chiedere la preventiva autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di opere e lavori di qualunque genere (quali, tra gli altri, il censimento, la schedatura, l'ordinamento, l'inventariazione, l'acquisizione digitale, il restauro), che si intendano eseguire sull'archivio (artt. 21, commi 4 e 5, e 31);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, catalogazione e restauro, che si intendano eseguire sulla biblioteca (artt. 21, comma 4, e 31);
- permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico e bibliografico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati proprietari possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi e il Soprintendente (art. 127 comma 1). Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato e quelli per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità (art.127 comma 2, art. 125 e art. 122 comma 3);
- dare preventiva notizia a questa Soprintendenza dello spostamento dell'archivio e/o della biblioteca, qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora o di sede del detentore (art. 21, comma 2), entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, il Soprintendente può prescrivere le misure necessarie affinché i beni non subiscano danno dal trasporto;
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per lo spostamento, anche temporaneo, dell'archivio e/o della biblioteca dalla propria sede (art. 21, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2;

- denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà o detenzione dell'archivio e/o della biblioteca (artt. 59-62); La denuncia deve contenere: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal Titolo I.
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio e/o della biblioteca (art. 56, comma 1, lettera a) e b));
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il trasferimento ad altre persone giuridiche dell'archivio e/o della biblioteca (art. 21, comma 1, lettera e);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere a scarti di fondi archivistici e/o bibliografici (art. 21, comma 1, lettera d);
- chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per il prestito (art. 48 comma 1, lettera d) e per far uscire temporaneamente dal territorio della Repubblica i fondi dell'archivio e/o i volumi della biblioteca per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale (art. 66) e per gli altri casi indicati nell'art. 67, sempre che ne siano garantiti l'integrità e la sicurezza; per tale uscita si deve ottenere il rilascio dell'attestato di circolazione temporanea (art. 71);
- consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, di procedere ad ispezioni per accettare lo stato di conservazione e di custodia dei beni archivistici e librari (art. 19);

e il divieto di:

- smembrare i fondi archivistici e/o librari (art. 21, comma 1, lettera c);
- distruggere deteriorare, danneggiare i fondi dell'archivio nella sua unitarietà e/o i volumi della biblioteca oppure adibirli ad usi non compatibili con il loro carattere storico o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (art. 20);
- far uscire in modo definitivo dal territorio della Repubblica i fondi dell'archivio e/o i volumi della biblioteca (art. 65).

Il presente atto è notificato a cura della Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio in osservanza dell'art.15, comma 1 del d.lgs 42/2004 fatti salvi tutti i doveri di correttezza che l'ordinamento pone a carico del destinatario della presente notificazione nei confronti di eventuali titolari di legittimi diritti di godimento della cosa di natura reale e/o personale, ivi compreso il dovere d'informarli dell'avvenuta notificazione, se pertinente ed avrà valore nei confronti dei successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo al Ministero della Cultura, per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla notifica della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 42/2004; b) giurisdizionale avanti il T.A.R. competente, secondo le modalità di cui alla L. 6/12/1971 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero c) straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta ricezione del presente atto.

Il presente provvedimento consente al destinatario di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 31, 35, 36 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni, dalle disposizioni della legge 2 agosto 1982, n. 512 e del testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE
 Presidente della Commissione regionale
 per il patrimonio culturale del Lazio
 (dott.ssa Daniela Porro)